

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	323	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali (2072)	324	Autorizzazione di spesa per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (2074) 339
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> 324, 325, 326, 327, 328		PRESIDENTE 339, 340, 341
BERAGNOLI	324	BARONI, <i>Relatore</i> 339, 340
TAVERNA	325	AMENDOLA PIETRO 339, 340
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 325, 326, 327, 328		RIPAMONTI 340
RIPAMONTI	325, 326, 328	CURTI IVANO 340
DI NARDO	326, 327	POERIO 340
AMENDOLA PIETRO	326, 327, 328	DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 340
POERIO	326	
CURTI IVANO	327	Proposta di legge (Discussione e rinvio):
CALVETTI	327	DEGAN ed altri: Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori (2037) 341
BIAGIONI	327	PRESIDENTE, <i>Relatore</i> 341
Provvedimenti per l'edilizia popolare. (2073)	328	Votazione segreta:
PRESIDENTE	328, 330, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339	PRESIDENTE 341
RIPAMONTI, <i>Relatore</i>	328, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338	
DI NARDO	330	
BARONI	330	
DE PASQUALE	330, 331, 334, 335, 337	
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	331, 333, 334, 335, 336, 337, 338	
FRACASSI	331, 334, 336	
CURTI IVANO	331, 332, 333	
POERIO	333	
AMENDOLA PIETRO	334, 335	
BARONI	337	
TODROS	338	
DEGAN	339	

La seduta comincia alle 9,40.

DI NARDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzetti.

Discussione del disegno di legge: Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali (2072).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su questo provvedimento. Su di esso riferirò io stesso.

La necessità della revisione dei prezzi per opere disposte con leggi speciali consegue dalla situazione economica del Paese: infatti noi tutti sappiamo che i costi di produzione dell'edilizia hanno raggiunto valori assai alti.

Oltre alle disposizioni generiche contenute nel Codice civile circa la revisione dei prezzi, vi sono leggi speciali che dispongono la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti per opere pubbliche.

La legge 23 ottobre 1963, n. 1481, successivamente modificata dalla legge 21 giugno 1964, n. 463, stabilisce che la revisione dei prezzi ha luogo quando l'aumento dei costi sia superiore al 6 per cento, e non al 10 per cento, come precedentemente stabilito.

Si rende ora necessario, in seguito alla lievitazione dei prezzi manifestatasi, stanziare i fondi occorrenti per procedere alla revisione.

Con il provvedimento in discussione si stanziavano tre miliardi per la revisione dei prezzi relativi ad opere disposte con leggi speciali. La elencazione di queste opere sarebbe lunghissima: posso dire che la necessità dello stanziamento era già stata prevista nel bilancio di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in via presuntiva, e che la previsione di spesa è stata contenuta entro limiti strettissimi ed, a mio avviso, non è neanche adeguata alle attuali necessità.

Le opere finanziate con leggi speciali, in relazione alla esecuzione delle quali vengono stanziati i fondi sono di varia natura: uffici pubblici, caserme, carceri, edifici universitari e palazzi di giustizia in corso di costruzione. Inoltre, vi sono opere realizzate in dipendenza di pubbliche calamità — alluvioni, terremoti, — ed a sollievo della disoccupazione; infine, vi è la costruzione di nuove chiese. Faccio rilevare che, quando, con una legge speciale, si stanziavano fondi per la realizzazione di pubbliche opere, se si verifica un aumento dei prezzi ed i fondi stessi non vengono opportunamente aumentati, non si può procedere alla realizzazione delle opere previste. La stessa cosa vale nei confronti delle opere

idrauliche finanziate col ricavo del prestito nazionale, per la sistemazione dei fiumi e torrenti, per i lavori relativi alla eliminazione dei « sassi » di Matera, e per le opere relative alla viabilità minore.

Nel disegno di legge sono poi stanziati 400 milioni in annualità, che dovrebbero permettere le revisioni dei prezzi contrattuali relativi ad opere di edilizia scolastica ed abitativa.

A questo proposito, occorre rilevare che il testo del disegno di legge lascia ritenere che vi siano 400 milioni a disposizione a tal fine. Ma indubbiamente la formulazione degli articoli è imprecisa al riguardo. Tuttavia, è opportuno precisare — a sottolineare il fatto che si tratta di uno stanziamento di 400 milioni — che la Commissione del bilancio nell'esprimere il proprio parere sul disegno di legge, non ha fatto alcuna osservazione al riguardo, dovendo quindi ritenersi che, ad avviso della Commissione stessa, la formulazione del disegno di legge sia chiara in proposito.

La conclusione del Relatore è che i tre miliardi a disposizione per la revisione dei prezzi per opere disposte con leggi speciali siano del tutto insufficienti e che sarebbe stato necessario lo stanziamento di una somma molto maggiore. Tuttavia, ritengo che convenga senz'altro deliberare in senso favorevole circa lo stanziamento attualmente previsto, dal momento che non è stato evidentemente possibile reperire somme maggiori. Ritengo che la Commissione si debba esprimere favorevolmente anche in merito allo stanziamento di 400 milioni in annualità, in modo che possano essere revisionati i prezzi di diverse opere in corso di realizzazione ed, in conseguenza, le opere possano essere ultimate. Pertanto, invito la Commissione a esprimere voto favorevole nei confronti del disegno di legge n. 2072.

Al momento dell'esame degli articoli, mi permetterò di suggerire un lieve emendamento all'articolo 2 del disegno di legge, inteso a far sì che le somme stanziare in annualità siano riservate alla revisione dei prezzi per opere di edilizia abitativa, con l'esclusione di quelle di edilizia scolastica, per la quale, con la legge 18 dicembre 1964, n. 1358, si è provveduto a disporre stanziamenti in larga misura, o per lo meno in misura sensibile.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERAGNOLI. Desidero ritornare sulla questione sollevata quando discutemmo la legge n. 1481 del 1963. L'allora Ministro dei lavori pubblici, onorevole Sullo, di fronte alle osservazioni del nostro gruppo relative agli oneri derivanti agli enti locali in seguito a quel

provvedimento, si impegnò a concedere, per le opere eseguite dagli enti stessi, il contributo dello Stato tenendo conto dell'avvenuto aumento dei costi, in modo che tale aumento non gravasse sulle esauste finanze degli enti locali.

Ora vorrei domandare all'onorevole Sottosegretario se le amministrazioni comunali e provinciali, che subiranno inevitabilmente oneri, in seguito all'aumento dei prezzi per le opere da esse realizzate, potranno contare su un aumento del contributo dello Stato. In caso di una risposta negativa, sorgerebbero molte riserve circa l'approvazione di questo disegno di legge. Inoltre lo stanziamento di 3 miliardi mi sembra assolutamente esiguo rispetto alle finalità che si vogliono raggiungere.

TAVERNA. Devo prendere atto che si è fatto un primo passo in avanti per la revisione dei prezzi contrattuali, revisione, che, per non essere avvenuta a tempo opportuno, ha contribuito a mettere in crisi le imprese di costruzione. Confidiamo per altro che ulteriori provvedimenti seguano a questo, dal momento che lo stanziamento previsto mi sembra inadeguato per le finalità che si vogliono raggiungere.

Vorrei raccomandare all'onorevole Sottosegretario che, contemporaneamente all'approvazione di questo disegno di legge, venisse provveduto allo snellimento della procedura di esame delle molte pratiche che giacciono sui tavoli degli uffici periferici e relative alla revisione dei prezzi. È necessario che si prenda qualche provvedimento in questo senso, altrimenti non è possibile per le imprese di costruzione, con un aumento dei prezzi superiore all'ottanta per cento, riprendere la loro attività. Vorrei raccomandare inoltre che le revisioni dei prezzi siano fatte seriamente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non vi è molto da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Presidente nella sua relazione. Il fabbisogno di 3 miliardi è stato calcolato a suo tempo in via preventiva per le necessità che si sarebbero verificate entro il 31 dicembre 1964, per cui occorrerà provvedere anche alle necessità maturatesi dopo il 1° gennaio 1965, e per le quali sarà necessario disporre di circa 9 miliardi. Trattandosi di opere finanziate con leggi speciali, si renderà necessario, per gli ulteriori stanziamenti, ricorrere ad altri provvedimenti.

Circa la necessità di dare agli enti locali sufficienti finanziamenti per far fronte all'onere della revisione dei prezzi per opere già appaltate, come ha affermato l'onorevole Beragnoli, desidero sottolineare che si sta procedendo ora alla revisione e che molti enti locali si rifiutano di concederla, per cui sono in corso intese con il Ministero dell'interno per affrontare questo problema. Tuttavia quando si potrà far fronte alla concessione di ulteriori contributi, la Cassa depositi e prestiti provvederà per i mutui suppletivi.

Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Presidente di eliminare all'articolo 2 il riferimento agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi per opere di edilizia dato il recente stanziamento di fondi per provvedere in tal senso.

Per quanto riguarda gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, condivido i dubbi espressi sulla loro formulazione che lascia adito a qualche incertezza.

PRESIDENTE, *Relatore*. A mio avviso non si dovrebbero modificare le norme relative alla copertura della spesa ed all'ammontare degli stanziamenti, altrimenti si renderebbe necessario sospendere la discussione per sottoporre gli emendamenti alla Commissione bilancio.

Desidero, a questo proposito, che siano strettamente osservate le norme regolamentari. Sarebbe perfettamente inutile che la Commissione bilancio esprimesse il proprio parere, se poi si modificassero gli articoli riguardanti la copertura della spesa senza chiedere nuovamente il parere della Commissione stessa su queste modifiche. Noi possiamo eventualmente approvare in via di principio emendamenti comportanti conseguenze finanziarie salvo rimetterli alla Commissione bilancio per il parere, che siamo tenuti ad osservare.

RIPAMONTI. Quando il Presidente ha svolto la sua relazione, ha citato una disponibilità di 3 miliardi e 400 milioni, di cui 400 milioni in annualità. Ciò però non risulta chiaramente negli articoli del disegno di legge. Ma, nel fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, esiste per il 1965 una disponibilità che eccede i 200 milioni in annualità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e che consente lo stanziamento di 400 milioni. Se, quindi, l'interpretazione da darsi al disegno di legge in discussione fosse nel senso che sono stanziati all'articolo 2 solo 200 milioni, si potrebbe passare da 200 milioni di stanziamenti integrativi in annualità a 400

milioni, di cui 200 stanziati sul bilancio del semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, e 200 stanziati sul bilancio dell'anno in corso. Se decidessimo in questo senso, dovremmo prevedere anche l'utilizzo dei 200 milioni stanziati per l'anno finanziario 1965. Ma, a questo punto, non so se convenga rinviare la soluzione del problema, o modificare invece gli articoli 2 e 3 del provvedimento attualmente in discussione. Si tratta di vedere se vi è o meno urgenza di varare il provvedimento.

PRESIDENTE, Relatore. L'urgenza esiste senz'altro.

RIPAMONTI. Ai fini della revisione dei prezzi contrattuali tale urgenza non esiste. Se il Presidente ritiene opportuno non modificare il testo del provvedimento, per concludere la discussione questa mattina stessa, non mi pare che esista la necessità di provvedere ora allo stanziamento dei 200 milioni per il prossimo anno finanziario.

PRESIDENTE, Relatore. Per chiarire i dubbi interpretativi relativi agli articoli 2 e 3, occorrerebbe addivenire alla seguente formulazione dell'articolo 2: « Per far fronte ad oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi, a norma delle leggi richiamate nel primo comma dell'articolo precedente, di opere di edilizia abitativa, già ammesse a contributo statale in base a leggi le cui disponibilità risultino esaurite, è stabilito per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 il limite di impegno di lire 200 milioni e per l'esercizio 1965 l'ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte in apposito capitale degli stati di previsione nella spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi successivi dal 1965 al 1990 ».

Il testo dell'articolo 3, di conseguenza, dovrebbe essere il seguente:

« All'onere di lire 3 miliardi e 200 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge si fa fronte con analoga riduzione del capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, ed all'onere di lire 200 milioni con analoga riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965.

« Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Per altro, se si accogliesse tale formulazione, occorrerebbe attendere che la Commissione

ne bilancio esprimesse su di essa il proprio parere.

DI NARDO. Con il disegno di legge in discussione, s'intende provvedere alla revisione dei prezzi per le opere eseguite fino al 31 dicembre 1963. Se ciò è esatto, dal momento che sarà necessario un nuovo provvedimento che rechi uno stanziamento di fondi per la revisione dei prezzi dal 31 dicembre 1964 ad oggi, ritengo opportuno che la Commissione approvi ora il presente disegno di legge, raccomandando al Governo di presentare un nuovo disegno di legge, nel quale sarà possibile aumentare la cifra stanziata da 200 a 400 milioni.

AMENDOLA PIETRO. Non mi so rendere conto del perché dovremmo chiedere il parere della Commissione bilancio sulle modificazioni da introdurre dal momento che l'articolo 3 è piuttosto chiaro, mentre all'articolo 2 c'è solo un errore materiale.

POERIO. Credo che la soluzione proposta dall'onorevole D Nardo offra il modo di risolvere il problema. Ritengo opportuno, pertanto, che il Sottosegretario onorevole De' Cocci si pronuncii su di essa, chiarendo se desidera o meno presentare formalmente emendamenti agli articoli 2 e 3.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non ritengo opportuno presentare formalmente degli emendamenti, dal momento che, come ha esattamente rilevato l'onorevole Di Nardo, dovremo di nuovo tornare ad affrontare il problema.

Desidero quindi che risulti chiaramente che la Commissione riesaminerà la questione riguardante l'integrazione dei 3 miliardi stanziati con il presente disegno di legge, e che in quella sede verrà risolto anche il problema dello stanziamento di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

PRESIDENTE, Relatore. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1, al quale non sono stati proposti emendamenti:

« È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per far fronte agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 21 giugno 1964, n. 463, per la revisione dei prezzi contrattuali per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, autorizzate da leggi speciali le cui disponibilità risultino esaurite.

La somma di lire 3 miliardi prevista nel precedente comma è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio 1964-31 dicembre 1964. Tale capitolo sarà gestito dall'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici con applicazione,

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

in quanto occorra, della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Le somme non impegnate nel periodo 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 sono utilizzabili negli esercizi successivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Per far fronte ad oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi, a norma delle leggi richiamate nel primo comma dell'articolo precedente, di opere di edilizia scolastica e abitativa, già ammesse a contributo statale in base a leggi le cui disponibilità risultino esaurite, è stabilito per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 il limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi successivi dal 1965 al 1998 ».

Propongo di escludere al primo comma il riferimento agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi per opere di edilizia scolastica.

CURTI IVANO. La dizione « opere di edilizia scolastica » potrebbe riferirsi a opere eseguite in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589. Quindi può avvenire che rimangano escluse dai benefici dell'articolo 2 opere di edilizia scolastica eseguite dai comuni in base a tale legge ed ancora in corso.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ho approfondito questo aspetto della questione e mi risulta che i fondi stanziati con la legge 18 dicembre 1964, n. 1358, sono destinati a far fronte agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi per le opere di edilizia scolastica eseguite in base alle diverse leggi succedutesi nel tempo.

CALVETTI. Siamo ben lontani dall'aver raggiunto lo scopo che la legge n. 1358 si prefiggeva e non so se sia opportuno escludere il riferimento a oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi per opere di edilizia scolastica, anche perché non vorrei che la erogazione dei relativi contributi venisse ulteriormente ritardata.

DI NARDO. L'oggetto del provvedimento in esame è la revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali. L'emendamento proposto dall'onorevole Presidente mira a destinare i fondi stanziati all'articolo 2 solo per la revisione dei prezzi per le opere di edilizia abitativa.

Ho qualche perplessità sulla possibilità di provvedere agli oneri dipendenti dalla revisione

dei prezzi per le opere di edilizia scolastica unicamente in base alla legge n. 1358.

BIAGIONI. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Curti Ivano. Questo disegno di legge è stato presentato l'11 febbraio 1965 e se si fa riferimento anche alle « opere di edilizia scolastica » al primo comma dell'articolo 2, evidentemente lo si fa in quanto lo si è ritenuto necessario.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il provvedimento è stato evidentemente predisposto precedentemente alla legge 18 dicembre 1964, n. 1358. I 200 o 400 milioni che possiamo mettere a disposizione per la revisione dei prezzi per l'edilizia abitativa appaiono insufficienti già di per sé, senza che siano estesi alla revisione dei prezzi per opere di edilizia scolastica. Inoltre mi sembra giusto, per la stessa organicità della legge, non dare a questi fondi diverse destinazioni.

AMENDOLA PIETRO. Nel caso che questi 400 milioni siano impiegati per opere di edilizia abitativa, vorrei chiedere al rappresentante del Governo quale garanzia ci può dare che i contributi per i mutui suppletivi richiesti per alloggi costruiti da cooperative siano accordati con precedenza assoluta. In secondo luogo vorrei chiedere se non si ritiene che possano sorgere difficoltà, ammettendo al beneficio della revisione dei prezzi contrattuali tutte le opere di edilizia abitativa già ammesse a contributo statale. Mi preoccupa perché i provvedimenti in materia si sono succeduti quasi ogni anno e sappiamo che i tempi amministrativi, tecnici, finanziari e costruttivi per la realizzazione delle opere sono stati i più disparati.

Riterrei quindi più opportuno stabilire un termine di riferimento per la concessione dei contributi integrativi, allo scopo di chiarire quali cooperative possano avvalersi di questi benefici.

PRESIDENTE, *Relatore*. Prego l'onorevole Sottosegretario di esprimere al riguardo il proprio punto di vista, in modo particolare circa le richieste dell'onorevole Amendola Pietro.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dal Presidente.

Per rispondere all'onorevole Biagioni, faccio rilevare che il provvedimento è stato predisposto, con il concerto dei Ministeri interessati, in data 25 settembre 1964 ed il testo è rimasto inalterato, anche se, come spesso avviene, sono trascorsi parecchi mesi prima che se ne sia iniziata la discussione.

Faccio anche rilevare che il Ministero della pubblica istruzione aveva prospettata la neces-

sità di provvedere con apposito provvedimento per la revisione dei prezzi per le opere di edilizia scolastica, il che è di fatto avvenuto.

L'onorevole Amendola Pietro ha sollevato una interessante questione. Naturalmente, lo stanziamento dei 400 milioni, se l'emendamento proposto verrà accolto, verrà utilizzato per tutte le opere di edilizia abitativa, eseguite in base alle varie leggi speciali. Per quanto riguarda il problema delle cooperative, fino ad oggi si è fatto fronte alle loro necessità con l'aumento della somma mutuata da ammettere a contributo, oppure con la spontanea revisione dei programmi costruttivi. A mio avviso, sarebbe opportuno continuare con questo sistema, destinando i fondi stanziati con questo disegno di legge alle opere di edilizia abitativa realizzate dagli enti per l'edilizia economica e popolare. Stabilendo diversamente, non sapremo come comportarci nei confronti di tutte le cooperative d'Italia che avrebbero bisogno di nuovi contributi.

AMENDOLA PIETRO. E se stabilissimo un termine di riferimento relativamente alla esecuzione delle opere?

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Siamo disposti ad esaminare la questione successivamente, eventualmente con altri provvedimenti. È importante notare che tutte le cooperative, generalmente, sono portate a chiedere diverse integrazioni dei mutui e quindi dei contributi, a prescindere dalla revisione dei prezzi.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Amendola, non mi sembra il caso di insistere dato che la somma disponibile non è eccessiva. Indubbiamente qualche caso di cooperativa che ha iniziato l'opera e non può condurla a termine, seguendo la sua ipotesi, potrebbe essere in considerazione. Ribengo però che non sia ora il caso di affrontare il problema.

AMENDOLA PIETRO. Evidentemente non è stato compreso a fondo quanto da me detto: comunque non insisto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, insisto nella mia proposta di escludere, al primo comma dell'articolo 2, il riferimento agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi per opere di edilizia scolastica.

Pongo in votazione, pertanto, il mantenimento, al primo comma, delle parole: « scolastica e »:

(Non è approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

« Per far fronte ad oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi, a norma delle leggi ri-

chiamate nel primo comma dell'articolo precedente, di opere di edilizia abitativa, già ammesse a contributo statale in base a leggi le cui disponibilità risultino esaurite, è stabilito per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 il limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi successivi dal 1965 al 1998 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

« All'onere di lire 3.200 milioni a carico del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 200 milioni a carico dell'esercizio 1965 si farà fronte con riduzione dei fondi iscritti negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il periodo e l'esercizio suddetti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

RIPAMONTI. Vorrei raccomandare al Governo di provvedere quanto prima alla utilizzazione dei fondi stanziati nel disegno di legge.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi farò interprete di questa raccomandazione dell'onorevole Ripamonti.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'edilizia popolare (2073).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'edilizia popolare ».

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

L'onorevole Ripamonti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIPAMONTI, *Relatore*. Il provvedimento in esame riguarda gli stanziamenti fissati da una serie di leggi approvate dal 1952 fino al 1962 per la realizzazione di opere di edilizia popolare a carico dello Stato, ai fini di inte-

grare lo stanziamento già predisposto per opere realizzate, o in corso di realizzazione, in relazione ai maggiori costi di costruzione verificatisi in seguito all'aumento dei prezzi e per rendere possibile l'impiego dei residui di precedenti programmi.

L'articolo 1 del disegno di legge autorizza la spesa di lire 17 miliardi per assicurare la completa attuazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari, finanziati ai sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 31 luglio 1954, numero 626, 9 agosto 1954, n. 640, 1° agosto 1957, n. 687, 28 luglio 1961, n. 705, 27 gennaio 1962, n. 7 e 23 dicembre 1962, n. 1844.

Secondo i dati forniti dal Ministero dei lavori pubblici, le somme indispensabili per integrare questi programmi ai fini della revisione dei prezzi e per l'adeguamento degli stanziamenti, per rendere possibili le opere già programmate, ammonterebbero a 7 miliardi di lire.

Vorrei far rilevare che l'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626, autorizza la spesa di 2.500 milioni per l'attuazione di un programma di costruzioni di nuclei rurali e urbani di alloggi a basso costo, e per studi sulle ricerche edilizie ai fini di una maggiore produttività di tale settore. Taluni di questi studi e ricerche sono stati attuati ed altri non sono ancora iniziati, per le osservazioni avanzate in proposito dal Consiglio di Stato.

Rispetto ai fondi stanziati all'articolo 1, risulterebbe una disponibilità — una volta completati i programmi costruttivi in corso — di 10 miliardi. Lo stanziamento previsto per il 1965 di 7 miliardi potrebbe essere utilizzato per integrare i programmi in corso, mentre i dieci miliardi stanziati per il 1966 dovrebbero essere disponibili per nuove costruzioni a totale carico dello Stato.

Nel dibattito svoltosi sul recente provvedimento relativo all'edilizia scolastica, si decise che gli eventuali fondi residui venissero destinati alla realizzazione di opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza od in seguito a calamità naturali. Vorrei proporre alla Commissione che i fondi che si renderanno disponibili dopo la realizzazione di quanto previsto all'articolo 1, vengano destinati alla realizzazione di interventi nel settore dell'edilizia abitativa, per l'eliminazione delle abitazioni improprie.

All'articolo 2, invece, si dispone l'integrazione, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, dei contributi stanziati in quella legge, e nelle successive integrazioni e modificazioni, per consentire il completamento di costruzioni in corso, relativamente alle quali si sono veri-

ficati aumenti dei costi di costruzione, per consentire l'appalto di opere già programmate ma non appaltate, perché le previsioni iniziali di spesa sono state superate dalla realtà del mercato, per il completamento di quelle iniziate e, infine, per svolgere eventuali programmi aggiuntivi nel settore dell'edilizia popolare. Da un calcolo di massima, risulterebbe una disponibilità di 525 milioni di contributi, se in occasione della discussione del disegno di legge n. 2072 si fosse chiarito che lo stanziamento previsto all'articolo 2 del disegno di legge stesso era di 400 milioni. Tutto il resto dovrebbe essere utilizzato per contributi integrativi — per maggiori spese accertate in sede di gare in aumento, ad esempio — o per integrazioni di programmi originali.

Con il presente provvedimento, si tende anzitutto a permettere la utilizzazione degli stanziamenti già predisposti e la realizzazione dei programmi già impostati, per quel che concerne gli enti per l'edilizia economica e popolare.

Rimane il problema delle cooperative. A tal proposito, vorrei far osservare che, se prevedessimo la concessione di contributi supplementari, dovremmo predisporre un altro provvedimento di legge, stanziando almeno tre miliardi. Devo, però, ricordare che sono stati approvati nel 1962 e nel 1963 due provvedimenti in materia di edilizia economica e popolare: la legge n. 195 del 1962 e la legge n. 1460 del 1963. Per quel che concerne la prima, la Commissione ottenne che il Ministero competente programmasse gli investimenti; come si ricorderà, fu la prima volta che risultò delimitato il potere discrezionale dell'amministrazione in proposito. Si ritenne inoltre di limitare la concessione del contributo ad un costo virtuale a vano, quale media nazionale. Il Ministero dei lavori pubblici con apposita circolare dispose la graduazione di questo costo, fissando la cifra di 550.000 lire a vano per alcuni comuni con una determinata popolazione, e di 750.000 lire a vano per i maggiori centri.

In un secondo tempo, intervenne la legge n. 1460, mentre le opere di cui alla legge numero 195 erano ancora in fase di progettazione. Per quanto concerne l'applicazione della legge n. 1460, il Ministero dei lavori pubblici fissò in un milione il costo a vano. Gli appalti per le opere da realizzarsi in base alla legge n. 195, sono attualmente in corso. Bisogna quindi fare attenzione a non creare una disparità di trattamento. Non propongo che sia esteso il contributo fino ad un milione a vano per le opere eseguite in base alla legge n. 195,

ma, essendo l'investimento nel settore delle cooperative pari ad un terzo del totale, sottolineo l'opportunità di integrare il contributo concesso alle cooperative in base alla legge n. 195, della quota fissa del 30 per cento sulla quota iniziale con una spesa complessiva presumibilmente di 133 milioni. Con una somma modesta, arriveremmo a perequare in parte le differenze di trattamento verificatesi tra le cooperative che si avvalgono della legge n. 195 e quelle che si avvalgono della legge n. 1460. Queste agevolazioni dovrebbero essere sempre collegate all'utilizzo delle aree nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

La necessità di un contributo integrativo comunque, a mio avviso si pone soltanto nei confronti delle cooperative che si avvalgono dei benefici della legge n. 195. In tal modo potrebbero essere utilizzati quei fondi residui a cui accennavo.

Mi riservo pertanto di presentare un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2.

Vorrei sottolineare, infine, l'urgenza della predisposizione del piano operativo in modo da provvedere al più presto possibile all'integrazione dei contributi. Credo che il Governo possa così garantire l'attuazione di un vasto programma per l'edilizia popolare, in modo da risolvere il problema della disoccupazione congiunturale nell'edilizia. Non c'è dubbio, infatti, che se si dovessero impiegare parecchi mesi per arrivare alla erogazione dei contributi, si inciderebbe negativamente sul settore dell'impiego della mano d'opera per l'edilizia abitativa.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ripamonti per l'esauriente relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI NARDO. Vorrei chiedere alcuni chiarimenti relativamente alle provvidenze per le cooperative. Desidero innanzitutto affermare che condivido la proposta dell'onorevole Ripamonti circa gli interventi in favore delle cooperative edilizie che hanno usufruito dei mutui di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 195. In realtà, ci siamo trovati nella triste situazione che nel momento in cui entrava in vigore la legge n. 195 — durante la discussione della quale abbiamo prestabilito che un alloggio non potesse avere un costo superiore alle 600 mila lire al vano — entrava in vigore la legge n. 1460 in base alla quale il costo-vano ammesso a contributo è di lire 1 milione sia nei capoluoghi di provincia, sia nei piccoli comuni. Faccio rilevare che solo una parte delle cooperative ammesse a fruire dei contributi di cui alla legge n. 195 è finora riu-

scita a reperire le aree o ad ottenere il finanziamento dai vari istituti di credito.

La Cassa depositi e prestiti da oltre due anni non concede più mutui alle cooperative, mentre noi seguiamo a riferirci ad essa stabilendo diverse priorità contrastanti nella concessione dei mutui. Accade così che la Cassa depositi e prestiti non riesce a concedere i mutui per il finanziamento delle opere e per l'integrazione dei bilanci comunali. Altri istituti di credito, per le note ragioni, non concedono mutui alle cooperative. Spero quindi che l'onorevole Ripamonti presenterà un emendamento tendente a concedere alle cooperative edilizie il contributo integrativo per la costruzione di quegli alloggi ammessi a contributo, in applicazione della legge 21 aprile n. 195, nella misura del 30 per cento del contributo iniziale.

Concordo con l'onorevole Relatore nell'opportunità di non aprire un dibattito generale in materia, perché, a mio giudizio, non sarebbe sufficiente il limite di impegno attuale di spesa. Ciò anche in quanto ritengo che le cooperative che si sono avvalse delle disposizioni contenute nella legge 2 luglio 1949, n. 408, abbiano già realizzato le opere previste, dal momento che le condizioni economiche e finanziarie del paese erano allora diverse, era diverso il costo delle aree, e non si era ancora verificato l'aumento dei prezzi dei materiali di costruzione.

BARONI. A proposito dell'applicazione della legge n. 195, mi pare che, di fronte all'aumento dei costi, il Ministero abbia autorizzato la riduzione dei programmi che erano stati stabiliti in base alla legge medesima, fermo restando il contributo originario. In molti casi, si è già provveduto all'appalto delle opere in base ai programmi ridotti. Ora, che cosa avverrà a seguito di queste nuove norme? A mio avviso, sarebbe opportuno concedere i contributi per la reintegrazione del programma originario, altrimenti si verrebbero a colpire proprio quegli enti che, pur di realizzare sollecitamente i loro programmi, hanno accettato una riduzione dei programmi medesimi.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Baroni è giusta, ma ha dei limiti. Infatti, la questione, indubbiamente molto seria, è di difficile risoluzione sul piano pratico.

DE PASQUALE. Vorrei avere delucidazioni circa la destinazione dei fondi stanziati all'articolo 1.

RIPAMONTI, Relatore. A mio avviso, sette miliardi dovrebbero essere utilizzati per la revisione dei prezzi ed il completamento

delle opere programmate, e l'eccedenza dovrebbe essere destinata alla realizzazione di opere in zone dove sussistono indifferibili ed urgenti esigenze di interventi.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I noti fenomeni dell'aumento dei costi, della difficoltà di reperire le aree, necessarie per la realizzazione delle opere previste, eccetera, hanno reso opportuno provvedere in tre direzioni: la revisione dei prezzi pura e semplice di opere già eseguite, la integrazione degli stanziamenti con riferimento alla maggiore spesa derivante dalla accettazione di offerte in aumento in sede di gare di appello, e l'integrazione dei programmi originari per consentirne la completa attuazione. Sette miliardi sono destinati al perseguimento della prima finalità e dieci miliardi al perseguimento delle altre due.

DE PASQUALE. Sento il dovere di fare alcune osservazioni sul modo con cui è stato predisposto il disegno di legge al nostro esame. È evidente che un disegno di legge come questo, relativo al completamento di determinate opere e stanziamenti, avrebbe dovuto essere molto più preciso e fare strettamente riferimento alle necessità a cui si intende provvedere. Mi pare che il fatto che rimangano fondi residui — non si sa neppure di quale entità — sia un elemento negativo nei confronti della conoscenza che dovremmo avere circa le spese che ci accingiamo ad approvare.

A nostro avviso l'utilizzazione del residuo dei fondi stanziati agli articoli 1 e 2 per l'edilizia abitativa deve avvenire con riferimento ai piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167. Una statuizione di questo genere potrebbe certamente essere inserita nel contesto del disegno di legge.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Quanto l'onorevole De Pasquale propone è insito nel sistema delle norme vigenti.

RIPAMONTI, *Relatore*. È previsto dalla stessa legge n. 1460.

DE PASQUALE. Ammessò che restino alcuni miliardi per opere da eseguire, nel disegno di legge non risulta che tale esecuzione sia vincolata al rispetto dei piani urbanistici. Per quanto riguarda i fondi residui tra quelli stanziati all'articolo 2, sono d'accordo che una parte sia utilizzata con riferimento alla applicazione della legge n. 195, anche perché ciò significa appaltare immediatamente lavori che non sono stati appaltati, ma ritengo opportuno che sia stabilito espressamente che i nuovi programmi devono es-

sere attuati nell'ambito del piano di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.

RIPAMONTI, *Relatore*. Forse, ripetendo la procedura seguita altre volte si potrebbe impegnare il Governo con un ordine del giorno, perché provveda all'integrazione del 30 per cento dei mutui concessi in base alla legge n. 195.

DE COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A molte cooperative è stato già concesso di contrarre un mutuo suppletivo.

DE PASQUALE. Si potrebbe stabilire che una parte dei fondi residui, di cui all'articolo 2, per un importo di circa 150 milioni venga destinata all'aumento dei contributi per le cooperative finanziate ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195.

FRACASSI. Il problema dell'impiego dei fondi residui è già stato affrontato dall'onorevole De Pasquale, mentre il rappresentante del Governo ha già dato chiarimenti in proposito. Al fine però di arrivare ad una soluzione concreta, nel senso di utilizzare i residui delle somme stanziati all'articolo 1 per la realizzazione di opere dichiarate indifferibili per ragioni di sicurezza od in seguito a calamità naturali, mi sembra sia opportuno tener presente che, secondo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, ben pochi saranno i fondi residui.

Vorrei proporre pertanto il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli eventuali residui dei fondi stanziati agli articoli 1 e 2 saranno destinati ad opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza o in seguito a calamità già verificatesi o che si verificheranno nel futuro ».

CURTI IVANO. Vorrei richiamare l'attenzione soprattutto dell'onorevole Sottosegretario sul provvedimento in esame, nel quale, con il fatto stesso che si ricorre al sistema delle sanatorie, si dimostra l'esistenza di una grave lacuna nel nostro apparato legislativo. Noi prevediamo sanatorie riguardo a provvedimenti che avrebbero dovuto essere stati attuati da lungo tempo, mentre purtroppo non sono stati ancora completamente utilizzati i fondi già stanziati.

Ritengo che, giunti a questo punto, sia utile fare un quadro esatto delle cose che devono essere portate a termine e non continuare a ritenere validi impegni presi con la legge n. 626 del 1954 o con la legge n. 640 del 1954. Sarebbe preferibile convogliare questi fondi residui in un unico provvedimento legislativo, nel quale si tenga conto delle nuove esigenze e dei nuovi costi.

Circa la questione degli interventi integrativi per le cooperative edilizie che hanno usufruito dei mutui previsti dalla legge n. 195, sono d'accordo con quanto proposto dall'onorevole Ripamonti.

Si parla delle differenti posizioni di quelle cooperative che hanno ottenuto il contributo in base alla legge n. 195, ma le stesse differenze si hanno anche riguardo a chi non ha potuto ottenere i mutui rispetto a chi li ha ottenuti. A mio avviso, anche coloro che avranno assegnato gli alloggi realizzati dagli istituti per le case popolari in base alla legge n. 195, debbono avere una diminuzione dei canoni d'affitto.

Mi dispiace che, mentre con la legge n. 1460 addirittura un terzo degli stanziamenti fu riservato alle cooperative, ora non si voglia riprendere in esame l'argomento, creandosi delle sperequazioni. Pertanto, ritengo opportuno che sia prevista la possibilità di concedere anche alle cooperative che non sono state finanziate con la legge n. 195 le stesse agevolazioni.

PRESIDENTE. Vorrei fare un breve riferimento alla legge 21 aprile 1961, n. 195. A conclusione della discussione relativa a detta legge, venne approvato un ordine del giorno limitativo dei poteri discrezionali del Ministro dei lavori pubblici, il quale lo accettò e lo tradusse in una circolare in cui era stabilita la distribuzione territoriale delle somme stanziata con la legge medesima e fissato un parametro di costo degli alloggi. Successivamente, modificatasi la situazione generale del paese, con ulteriore circolare venne modificato tale parametro, fermi restando gli stanziamenti previsti per gli Enti pubblici. Non è stato consentito alle cooperative di ridurre il programma, perché ciò sarebbe stato in pratica, in contrasto con quanto stabilito nella circolare, conforme all'ordine del giorno.

Ora, si impone una revisione di quanto è stato disposto con la citata circolare: tale revisione si impone per motivi di giustizia. In primo luogo, infatti, non è giusto che coloro che abitano gli alloggi costruiti dagli enti per l'edilizia popolare debbano sopportare un onere superiore a quello di coloro che abitano un alloggio che è stato costruito, o che verrà costruito, dalle cooperative. Pertanto, sono dell'opinione che l'integrazione debba essere corrisposta e che si debba cercare la forma migliore per corrisponderla non soltanto alle cooperative che debbono ancora da realizzare le opere, ma anche a quelle che hanno realizzato gli edifici calcolando un costo di 700.000 lire a vano, e incon-

trando invece un costo di un milione. Nei confronti di queste ultime, che sono state le più sollecitate a realizzare le opere, si verrebbe, in caso contrario, a perpetuare una situazione d'ingiustizia.

Mi associo quindi a quanto detto a questo proposito dagli intervenuti nel dibattito, ricordando alla Commissione che su di noi grava la responsabilità morale dell'ordine del giorno cui ho accennato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RIPAMONTI, Relatore. Vi è stata una precisazione del rappresentante del Governo, il quale ha fatto presente che per quanto riguarda i fondi stanziati all'articolo 1, sette miliardi sono destinati al finanziamento della maggiore spesa incontrata per la realizzazione delle opere in seguito all'aumento dei costi e gli altri dieci miliardi sono destinati alla completa attuazione dei programmi originari. Su questo punto, il Ministero competente non ha fatto un calcolo analitico del fabbisogno indispensabile per ripristinare i programmi originari, ed il disegno di legge non contiene precise indicazioni al riguardo. Ora, è evidente che, se i programmi originari dovessero essere attuali, non avremmo residui e si renderebbero inutili eventuali emendamenti relativi alla destinazione dei residui. Ma è possibile, invece, che si verifichi una notevole disponibilità di residui in quanto molti programmi sono stati già attuati, ridotti in entità a seguito dell'aumento dei costi. La disponibilità di cui all'articolo 1 sarà impiegata a discrezione del Ministro competente, il quale deciderà dove integrare i programmi già parzialmente eseguiti, e dove non integrarli, creando una disponibilità che potrà essere utilizzata in zone dove vi è più urgente bisogno di interventi diretti dello Stato.

All'articolo 2 si stanziavano contributi integrativi per la costruzione di alloggi popolari e, secondo informazioni da me assunte, sarebbe intenzione del Governo destinare questi contributi solamente ad enti come l'« Incis » e gli I.A.C.P., per completare i programmi e per far fronte all'aumento dei costi.

CURTI IVANO. Quanto occorre per attuare tale operazione?

RIPAMONTI, Relatore. Se l'articolo 2 è volto a ripristinare i programmi originari, a mio avviso, in base ai dati forniti dal Ministero dei lavori pubblici, noi avremmo una disponibilità di 325 milioni per programmi aggiuntivi.

Ho proposto che un'aliquota di questi 325 milioni venga destinata alle cooperative edi-

lizie che hanno usufruito dei contributi di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 195. Su queste disponibilità vi è un emendamento proposto dall'onorevole Fracassi, tendente a destinare le somme residue a zone in cui si rendano necessari interventi a seguito di calamità naturali. Su questo punto mi rimetto al parere del Governo e della Commissione.

L'onorevole De Pasquale ha fatto rilevare che i programmi aggiuntivi dovrebbero essere realizzati nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.

A mio avviso il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe verificare se è previsto, secondo i relativi progetti, che le opere di cui ai programmi aggiuntivi siano localizzate nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge n. 167, o dei piani regolatori.

Vorrei richiamare inoltre l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'opposizione da parte degli organi di controllo all'acquisto di aree da parte di enti pubblici non in collegamento a programmi di immediata attuazione, invocando la famosa legge 5 giugno 1850.

L'I.N.C.I.S. invece, in base al testo unico sull'edilizia economica e popolare del 1938, ha la facoltà di acquistare comunque immobili. Devo far rilevare che, in base alla legge n. 167, l'acquisto o l'esproprio delle aree non è collegato direttamente alla realizzazione di programmi immediati.

Proporrei quindi un primo articolo aggiuntivo così formulato: « La legge 5 giugno 1850 n. 1037 non si applica agli acquisti di immobili da parte degli I.A.C.P. quando la facoltà di acquisto sia prevista dallo statuto degli Istituti per il conseguimento dei propri fini istituzionali ».

Un secondo articolo aggiuntivo potrebbe essere così formulato: « L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, oltre che nelle località già indicate dall'articolo 345 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni, può costruire alloggi per la generalità degli impiegati anche in comuni diversi dai capoluoghi di provincia ».

Il provvedimento in discussione riguarda l'esigenza di realizzare sollecitamente i programmi in corso: ora, non ritengo che saremmo fuori del tema se inserissimo nel provvedimento stesso disposizioni tendenti ad agevolare l'attuazione dei programmi da parte degli Enti per l'edilizia economica e popolare.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho ascoltato con molto interesse tutte le opinioni espresse in merito al

disegno di legge in discussione. Si tratta di un provvedimento di natura essenzialmente anticongiunturale, al quale auspico che la Commissione voglia dare sollecita approvazione.

Faccio rilevare che, per quanto concerne i fondi stanziati e non utilizzati, 18 miliardi si riferiscono alla eliminazione delle case malsane. Sui 160 miliardi stanziati dalle varie leggi con il sistema del pagamento in unica soluzione, 18 miliardi sono rimasti inutilizzati in seguito all'aumento dei costi di costruzione. Con una parte dei 17 miliardi stanziati nell'articolo 1 del disegno di legge in questione — cioè con 10 miliardi — noi potremmo utilizzare questi 18 miliardi e potremmo procedere con la massima sollecitudine alla costruzione di abitazioni per 28 miliardi. Gli altri 7 miliardi sono destinati a far fronte all'aumento dei costi per opere appaltate in gare con offerte in aumento o per le quali sia stata chiesta la revisione dei prezzi.

CURTI IVANO. Perché non dirlo più chiaramente, nel disegno di legge?

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È detto nella relazione che l'accompagna! Si tratta di un disegno di legge parallelo a quello per l'edilizia scolastica e con le stesse finalità. Naturalmente, finché non si sarà provveduto a tutte le integrazioni, non si potrà stabilire con esattezza l'esistenza o l'entità dei residui.

POERIO. Nostro scopo è quello di ottenere una precisa destinazione delle somme. Chiunque legga il testo del disegno di legge comprende come tutto ruoti intorno a quei dieci miliardi, che probabilmente saranno già stati spesi.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Essi sono indispensabili per utilizzare quei 18 miliardi di cui ho già parlato.

POERIO. Comunque, mancano chiare indicazioni circa la loro destinazione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Circa i fondi residui sullo stanziamento di cui all'articolo 2, faccio rilevare che, per quanto concerne le cooperative, è stata adottata dal Ministero dei lavori pubblici una linea di condotta costante: non concedere contributi integrativi ma approvare in qualche caso il ridimensionamento dei programmi e in altri casi consentire l'estensione del mutuo con la riduzione parallela del contributo.

A mio avviso si dovrebbe continuare per questa strada senza sollevare grandi problemi.

Questa è la mia opinione: comunque mi rimetto in proposito al parere della Commissione.

AMENDOLA PIETRO. Credo non si possano verificare inconvenienti se si fa riferimento ad opere già in corso.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per i fondi residui di cui all'articolo 2 non ho nulla in contrario ad accettare il criterio di utilizzazione proposto dall'onorevole Fracassi, dal momento che ci si trova sempre di fronte ad una penuria di fondi quando si tratta di intervenire in seguito a calamità naturali.

È stato richiamato il problema dell'applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167. A questo proposito il Ministero dei lavori pubblici si sta adoperando affinché la Cassa depositi e prestiti contragga, in linea prioritaria, i mutui con i Comuni necessari per l'attuazione di quanto previsto nella legge stessa. Tuttavia la sollecitazione dell'onorevole De Pasquale affinché l'utilizzazione dei residui dei fondi stanziati all'articolo 1 e all'articolo 2 del disegno di legge avvenga nel rispetto dei piani di zona della legge n. 167, a mio avviso non ha ragione di essere, in quanto la legge n. 1460 prevede appunto che le cooperative debbano costruire nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge n. 167. Comunque esamineremo domani il disegno di legge n. 2121 che disciplina tutta la materia.

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Ripamonti, vorrei sottolineare che gli Istituti autonomi delle case popolari sono ancora legati a quell'anacronistica norma del 1850 per una pura dimenticanza e mi dichiaro quindi favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Do lettura dell'articolo 1.

« Per assicurare la completa attuazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari finanziati ai sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, 31 luglio 1954, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, 9 agosto 1954, n. 640, 1° agosto 1957, n. 687, 28 luglio 1961, n. 705, 27 gennaio 1962, n. 7, e 23 dicembre 1962, n. 1844, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi.

La somma di lire 17 miliardi di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi nel-

l'anno finanziario 1965, e di lire 10 miliardi nel 1966 ».

L'onorevole Ripamonti ha presentato un comma aggiuntivo del seguente tenore: « Le eventuali somme residue potranno essere destinate ad opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza o a seguito di calamità ».

FRACASSI. Ma l'articolo aggiuntivo da me preannunciato, assorbe anche l'emendamento Ripamonti!

RIPAMONTI, *Relatore*. Il mio emendamento riguarda solo i fondi stanziati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Ricordo che l'onorevole Fracassi ha preannunciato il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli eventuali residui dei fondi stanziati agli articoli 1 e 2 saranno destinati ad opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza o in seguito a calamità già verificatesi o che si verificheranno in futuro ».

DE PASQUALE. Il Sottosegretario De' Cocci ha affermato che per tutto quanto è previsto nel primo comma dell'articolo 1 sono sufficienti 7 miliardi.

RIPAMONTI, *Relatore*. Se si vogliono realizzare i programmi iniziali, occorrono anche gli altri 10 miliardi. L'onorevole Sottosegretario ha affermato che questi ultimi consentiranno la realizzazione di opere per 28 miliardi perché sarà possibile impiegare 18 miliardi stanziati con la legge n. 640. La mia preoccupazione è che, essendo i 10 miliardi stanziati nell'esercizio finanziario 1966, le integrazioni saranno operate in quell'anno.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nel frattempo si possono predisporre i programmi.

RIPAMONTI, *Relatore*. Occorre un parere del Consiglio di Stato in proposito. I 10 miliardi sono destinati ad integrazione delle somme stanziare e non utilizzate, mentre gli altri 7 miliardi servono per l'integrazione dei fondi relativi ai programmi in atto.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I 17 miliardi rappresentano una spesa parallela ai 3 miliardi di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge e ai 10 miliardi previsti nel provvedimento riguardante l'edilizia scolastica, per il conseguimento delle tre finalità di cui ho già parlato.

DE PASQUALE. Sarebbe opportuno stabilire che i fondi residui saranno destinati alla eliminazione delle abitazioni improprie.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ritengo necessario un emendamento in proposito in quanto già i fondi stanziati all'articolo 1 sono destinati a questa finalità.

RIPAMONTI, *Relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento aggiuntivo da me proposto all'articolo 1.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo nel testo del disegno di legge e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Per l'integrazione dei contributi in annualità concessi per la costruzione di alloggi popolari in corso di realizzazione o già programmati ma non ancora iniziati, nonché per l'attuazione di un eventuale programma aggiuntivo, i limiti di impegno autorizzati dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni sono aumentati di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1965.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente saranno stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino al 1999 ».

All'articolo 2 vi è un emendamento dell'onorevole relatore tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« È autorizzato l'aumento dei limiti d'impegno, di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di 3 miliardi di lire per l'anno finanziario 1965 per provvedere all'integrazione di contributi in annualità già concessi ai comuni, agli istituti autonomi per le case popolari, all'I.N.C.I.S. e all'I.S.E.S. per la costruzione di alloggi popolari in corso di realizzazione o già programmati, ma non ancora iniziati, nonché per l'attuazione di un eventuale programma aggiuntivo. È autorizzata altresì la concessione del contributo integrativo per l'attuazione dei programmi costruttivi da parte delle società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci, ammesse a contributo in applicazione della legge 21 aprile 1962, n. 195 e nella misura massima del 30 per cento del contributo iniziale ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il riferimento all'attuazione

di un programma aggiuntivo è in contrasto con l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Fracassi.

RIPAMONTI, *Relatore*. Ho ripetuto la formulazione usata nella legge n. 1358 del 1964 ed ho ritenuto di specificare gli enti (istituti autonomi per le case popolari, comuni, I.N.C.I.S. ed I.S.E.S.), a cui può essere concesso l'integrazione del contributo, precisando poi, per quanto riguarda le cooperative, che i contributi integrativi debbono essere concessi solo a quelle che si siano avvalse della legge n. 195 e nella misura del 30 per cento. Tuttavia non insisto su questa parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Nardo propone di aggiungere dopo le parole: « non ancora iniziati », le parole: « per aumentare del 30 per cento il contributo già concesso a tutte le cooperative ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195 ». Tale emendamento verrebbe ad essere assorbito in quello proposto dall'onorevole Relatore.

Vi è poi il seguente emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli De Pasquale, Amendola Pietro, Poerio, Beragnoli, Lusoli, Napolitano, Todros, Di Vittorio Berti Baldina e Corghi:

« I nuovi programmi costruttivi finanziati con la presente legge devono essere attuati nell'ambito dei piani di zona redatti in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

A questo proposito ritengo che se vincoliamo gli eventuali residui ad interventi di natura straordinaria, poniamo un limite che potrebbe nuocere in futuro. Infatti se si verifica una calamità in un luogo dove non è stata ancora data applicazione alla legge n. 167, non vi è la possibilità di intervenire. Quindi ho l'impressione che non sia bene insistere su questo emendamento se viene approvato l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Fracassi riferito agli articoli 1 e 2 e del quale già ho dato lettura.

DE PASQUALE. Non mi sembra che i due emendamenti siano incompatibili. Entrambi hanno il fine di eliminare abitazioni malsane nei luoghi dove si sono verificate calamità. Per esempio, Messina e Reggio Calabria debbono dare attuazione alla legge n. 167.

PRESIDENTE. Tuttavia se in un comune non tenuto ad applicare la legge n. 167 si verifica una calamità, in base ad una norma siffatta non vi è la possibilità di intervenire.

AMENDOLA PIETRO. L'importo del volume delle costruzioni che si potrebbero rea-

lizzare con i fondi residui mi sembra indubbiamente al di sotto delle esigenze che sono emerse nel corso degli ultimi anni in tante località colpite da pubbliche calamità. Non sono contrario allo spirito che informa l'emendamento Fracassi: ciò che non mi persuade è il riferimento alle ragioni di sicurezza. Introducendo tale concetto, si corre il rischio che le località colpite da pubbliche calamità restino ancora una volta in prevalenza escluse dalla provvidenza. Mi è capitato recentemente di vedere a Napoli titoli a caratteri cubitali riferentisi ad alloggi che versano in cattive condizioni di stabilità, fenomeno che si ripete spesso nell'intero mezzogiorno d'Italia. A mio avviso, dunque, è preferibile togliere le parole: « per ragioni di sicurezza ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con il relatore circa l'uso all'articolo 2 della stessa formulazione usata nella recente legge per l'edilizia scolastica, che è certamente più propria. Dissento invece dalla proposta del relatore di elencare gli Enti a cui può essere concessa l'integrazione dei contributi, dal momento che quasi tutti gli Enti stessi hanno già realizzato le opere. Richiamo l'attenzione della Commissione su un problema di tecnica legislativa, non di merito: o elenchiamo tutti gli Enti per l'edilizia economica e popolare oppure non innoviamo rispetto a quanto stabilito all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare del 1938. Se la Commissione è indirizzata a consentire una eccezione per le cooperative, sia ben chiaro che ciò avviene con riferimento esclusivo a quelle che si sono avvalse della legge n. 195.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Fracassi mi rimetto interamente alla Commissione; parimenti, per quanto riguarda il riferimento alle ragioni di sicurezza, tenendo presente l'obiezione dell'onorevole Amendola Pietro.

Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul problema sollevato dall'emendamento De Pasquale ed altri. Non si tratta di essere più o meno favorevoli alla applicazione della legge n. 167. Vincolando la utilizzazione dei fondi residui ad interventi per calamità passate o future, non vi è dubbio che gli interventi stessi saranno realizzati da Enti pubblici e naturalmente, ove vi siano dei piani di zona, gli Enti si atterranno ai piani stessi. Ove non vi siano tali piani non sorgerà alcun problema.

Riassumendo, mi dichiaro favorevole al comma sostitutivo proposto dal relatore,

esclusa l'elencazione degli Enti e mi rimetto alla Commissione circa i contributi integrativi alle cooperative che si siano avvalse della legge n. 195 e circa l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Fracassi.

PRESIDENTE. L'onorevole Fracassi è favorevole alla soppressione nell'articolo aggiuntivo da lui proposto delle parole: « per ragioni di sicurezza o » ?

FRACASSI. Sono favorevole.

PRESIDENTE. A mio avviso la precisazione: « per calamità già verificatesi o che si verificheranno » è inutile. Per una migliore tecnica legislativa sarebbe sufficiente dire: « a seguito di calamità anche già verificatesi ».

FRACASSI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Fracassi è preclusivo rispetto all'emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 2 proposto dal relatore per la parte che si riferisce al programma aggiuntivo, porrò in votazione prima l'articolo aggiuntivo stesso, in quanto più lontano dal testo del disegno di legge.

Ne do lettura nella formulazione testé concordata con il proponente:

« Gli eventuali residui sulle somme stanziare agli articoli 1 e 2 saranno destinate ad opere rese indifferibili a seguito di calamità anche già verificatesi ».

Avverto che, se questo articolo aggiuntivo sarà approvato, rimarrà preclusa la votazione sulla parte dell'emendamento sostitutivo proposto dal Relatore relativa alla realizzazione di un programma aggiuntivo.

Pongo in votazione, con questa precisazione, l'articolo aggiuntivo stesso.

(È approvato).

RIPAMONTI, *Relatore*. Ritiro la parte del mio emendamento sostitutivo che si riferisce agli Enti a cui può essere concessa l'integrazione dei contributi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dal relatore, e che rimane così formulata:

« È autorizzato l'aumento dei limiti d'impegno di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1965, per provvedere all'integrazione di contributi in annualità già concessi per la costruzione di alloggi popolari in corso di rea-

lizzazione o già programmati ma non ancora iniziati ».

(È approvata).

La votazione dell'inciso « nonché per l'attuazione di un eventuale programma aggiuntivo » è preclusa dall'avvenuta approvazione dell'articolo aggiuntivo Fracassi.

L'onorevole Ripamonti ha ritirato la seconda parte dell'emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 2, sostituendola con la seguente: « Per le società cooperative l'integrazione di cui al primo comma è limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195 ».

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento sostitutivo al primo comma nella formulazione di cui ho ora dato lettura.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo di cui primo firmatario è l'onorevole De Pasquale.

DE PASQUALE. Anche a nome degli altri proponenti, dichiaro di ritirarlo, trasformandolo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Avverto che pertanto l'articolo 2 risulta così formulato:

« È autorizzato l'aumento dei limiti d'impegno, di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1965, per provvedere alla integrazione di contributi in annualità già concessi per la costruzione di alloggi popolari in corso di realizzazione o già programmati ma non ancora iniziati.

Per le società cooperative l'integrazione di cui al comma precedente è limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dai commi precedenti saranno stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino al 1999 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« All'onere di lire 10 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1965, si farà fronte, per lire 7 miliardi, con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, recante variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, e, per lire 3 miliardi, con riduzione di pari importo del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Ripamonti e di cui egli stesso ha dato precedentemente lettura.

RIPAMONTI, *Relatore*. Mi rimetto in proposito alla Commissione; tuttavia ritengo sia necessario sveltire la procedura di acquisto delle aree, da parte degli Enti per l'edilizia economica e popolare.

BARONI. Vorrei ricordare lo scopo della legge 5 giugno 1850, n. 1037, la quale costituiva una delle famose leggi contro la *mano morta* e aveva appunto lo scopo di impedire che enti pubblici ed ecclesiastici acquisissero ingenti patrimoni immobiliari. Ora può darsi che quelle norme abbiano ancora una certa attualità per alcuni enti, ma per gli istituti autonomi per le case popolari, dati i loro fini istituzionali, è fuori dubbio che la legge stessa rappresenti una norma anacronistica. Faccio rilevare che questa vecchia legge continua ad essere applicabile anche per gli acquisti di aree nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Effettivamente si tratta di una legge anacronistica. Il problema esiste da molti anni e fino ad ora non è mai stato affrontato.

PRESIDENTE. A mio avviso verremmo ad introdurre in questo provvedimento principi che sono estranei ai fine che ora vogliamo raggiungere.

Già altre volte mi sono opposto ad un tale sistema: vorrei perciò invitare l'onorevole Re-

latore a ritirare i due articoli aggiuntivi da lui proposti.

RIPAMONTI, *Relatore*. Non è la prima volta che abbiamo introdotto modifiche strutturali in un provvedimento di iniziativa governativa.

TODROS. Anche a nome della mia parte politica, prego l'onorevole Ripamonti di ritirare gli articoli aggiuntivi da lui proposti. Il problema non è quello dei poteri della Commissione, bensì di introdurre una norma che è completamente estranea all'oggetto del disegno di legge in discussione, concernente un completamento di stanziamenti. Non solo quindi verrebbe snaturato il provvedimento, ma verrebbero autorizzati gli Istituti autonomi per le case popolari a svolgere delle operazioni di cui non si può prevedere l'estensione, anche perché non so se essi diverranno in futuro uno strumento di applicazione dei piani.

RIPAMONTI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione. Vorrei però far rilevare che anche nell'ambito della legge n. 167 gli Istituti acquistano o espropriano aree, né sono vincolati al compimento di tale operazione solo in relazione al programma annuale. L'espropriazione per zone consente infatti agli istituti di acquistare aree per necessità future. Ora un acquisto di tal genere deve essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato ed approvato con decreto presidenziale. Così, da una parte noi sosteniamo la possibilità di espropriazioni ed acquisti al di là delle esigenze immediate costruttive, e dall'altra parte, per sfiducia verso gli Enti, togliamo loro lo strumento indispensabile per rendere possibile una valida azione urbanistica.

TODROS. In sede di modifica della legge n. 167 discuteremo il problema.

RIPAMONTI, *Relatore*. In tal modo, noi convalidiamo gli argomenti addotti dagli oppositori della legge n. 167! Tuttavia, dichiaro di ritirare tutti e due gli articoli aggiuntivi da me presentati.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dichiaro di fare mio l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Ripamonti, diretto a consentire all'I.N.C.I.S. di costruire alloggi anche in comuni diversi dai capoluoghi di provincia.

TODROS. Chiedo che mi sia dato il tempo di esaminare il testo di tale emendamento, in modo da poterne studiare attentamente la portata.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Di fronte all'atteggiamento dell'onorevole Todros, ritiro l'articolo aggiuntivo proposto dal Relatore e che avevo dichiarato di fare mio.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4 del disegno di legge al quale non sono stati presentati emendamenti:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

L'onorevole De Pasquale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione dei lavori pubblici della Camera dei deputati, discutendo il disegno di legge n. 2073,

impegna il Governo,

qualora i nuovi programmi costruttivi finanziati con il provvedimento stesso ricadano in Comuni obbligati all'approvazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o che comunque abbiano adottato i piani stessi, a far sì che gli Enti costruttori realizzino le opere nell'ambito dei piani di zona suddetti ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accolgo a nome del Governo d'ordine del giorno presentato dall'onorevole De Pasquale.

PRESIDENTE. L'onorevole Degan ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

in considerazione dei gravi danni arrecati a Venezia ad edifici abitati dall'infestazione termitica rinnovatasi recentemente,

invita il Governo

a disporre una approfondita indagine del fenomeno che consenta di individuare i provvedimenti atti a stroncare il ricorrente fenomeno e, in attesa di più ampie ed organiche provvidenze, lo impegna a reperire negli stanziamenti di cui al disegno di legge n. 2073 quanto necessario alla ricostruzione, a totale carico dello Stato, degli alloggi dichiarati inabitabili ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Degan insiste per la votazione?

DEGAN. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (2074).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634».

La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su questo disegno di legge.

L'onorevole Baroni ha facoltà di svolgere la relazione.

BARONI, *Relatore*. L'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dà alla Cassa per il mezzogiorno la facoltà di assumersi gli oneri che i comuni non siano in grado di affrontare per l'esecuzione di alcune essenziali opere pubbliche comunali.

La legge n. 634 prevede tale intervento integrativo della Cassa per il mezzogiorno sui contributi concessi in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nel presupposto che i comuni non siano in grado di garantire i relativi mutui con la sovrimposta fondiaria.

L'intervento integrativo è limitato per i comuni tra i 10 mila e i 75 mila abitanti per quanto concerne le condotte idriche primarie, mentre invece si estende a tutta la rete di distribuzione interna per i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti. È noto che il contributo previsto dalla legge n. 589 è del 5 per cento, per cui il contributo integrativo viene ad essere dell'1,497 per cento.

Naturalmente poiché la Cassa per il mezzogiorno non è un ente a durata illimitata, ma a durata prestabilita, il contributo non può essere corrisposto in rate trentacinquennali, ma previa capitalizzazione. Si può calcolare che una lira di contributo trentacinquennale corrisponde ad una somma che capitalizzata *una tantum* è di circa 27 lire. Tuttavia tali cifre sono solo approssimative.

A tutto l'esercizio finanziario 1963-64 la Cassa per il mezzogiorno aveva erogato contributi per l'integrazione del contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, in relazione alla norma di cui ci stiamo occupando, per un importo di lire 11.298.276.029, cor-

rispondente ad un importo di opere di circa 28 miliardi. Si prevede che i contributi che verranno erogati per il secondo semestre del 1964 e per il 1965 potranno consentire la realizzazione di opere per circa 8 miliardi, che comportano un contributo a carico del Ministero dei lavori pubblici di 400 milioni annui per 35 anni ed un contributo integrativo di circa 120 milioni, che capitalizzato da luogo ad un contributo di 3 miliardi.

Il provvedimento sottoposto al nostro esame prevede appunto un contributo a favore della Cassa per il mezzogiorno, che non era più in grado con i fondi a disposizione di intervenire in questo settore, di lire 3 miliardi per la realizzazione delle reti di distribuzione idrica e di fognature nei comuni sino a 75 mila abitanti.

Non bisogna dimenticare che questo provvedimento ha una funzione limitata nel tempo e mira a rendere possibile l'integrazione degli interventi da parte della Cassa per il mezzogiorno per le opere ammesse in via definitiva al contributo dello Stato nel secondo semestre 1964 e nel 1965. Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Baroni per la relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRÒ. Deploro innanzitutto l'incongruenza di certa legislazione che raggiunge estremi veramente assurdi nel caso del presente disegno di legge, il quale non fa altro che complicare le procedure per l'esecuzione delle opere e rendere più farragginosa e pesante la macchina amministrativa.

In pratica si tratta di un onere finanziario che viene posto a carico della Cassa per il mezzogiorno, mentre le opere vengono realizzate dagli enti locali. Già in precedenza non si comprendeva tale procedura, anche se era lodevole l'intento di venire maggiormente incontro a quei comuni dell'Italia meridionale che non si trovano in condizioni finanziarie tali da poter sopportare l'onere dell'interesse dell'1,50 per cento sui mutui; già non si comprendeva in passato perché poi questa integrazione, anziché essere concessa direttamente dal Ministero dei lavori pubblici, dovesse essere concessa attraverso la Cassa per il mezzogiorno. La procedura stessa non si comprende oggi più che mai dal momento che, almeno formalmente, l'esistenza della Cassa per il mezzogiorno dovrà cessare il 30 giugno 1965 ed il Parlamento non si è ancora pronunciato sulla sua proroga fino al 1980. Comunque, anche se la proroga sarà

concessa, ormai queste competenze sono destinate a scomparire, considerati gli indirizzi altamente produttivistici ai quali dovrebbe obbedire l'attività della Cassa per il mezzogiorno dal 1965 al 1980.

Non si capisce, in altri termini, la necessità di un ulteriore disegno di legge per lo stanziamento di fondi a favore della Cassa per il mezzogiorno, la quale a sua volta dovrebbe poi trasferirli alla Cassa depositi e prestiti. Tanto valeva allora stabilire che il Ministero dei lavori pubblici si assumeva a totale carico gli oneri conseguenti al completamento dei programmi.

La mia osservazione vuole dimostrare ancora una volta come spesso e volentieri la nostra legislazione sia veramente assurda.

RIPAMONTI. Faccio rilevare all'onorevole Amendola che questo disegno di legge attiene ad un'azione sussidiaria da parte della Cassa per il mezzogiorno rispetto all'azione principale del Ministero dei lavori pubblici e che lo scopo della Cassa non è di sostituire il Ministero dei lavori pubblici, ma quello di integrarne l'azione ordinaria.

AMENDOLA PIETRO. Ciò sarebbe valido se la Cassa per il mezzogiorno realizzasse le opere; qui invece si tratta soltanto di amministrare dei fondi.

RIPAMONTI. Nel caso specifico, per le opere realizzate in base alla legge n. 589 del 1949, nella zona di competenza della Cassa per il mezzogiorno, al contributo ordinario del Ministero dei lavori pubblici viene aggiunto il contributo integrativo della Cassa per il mezzogiorno, per cui ogni onere finanziario a carico del comune viene eliminato.

Si tratta della estensione dell'applicazione del criterio della contribuzione in annualità, che, nel caso specifico, assorbe l'onere completo di ammortamento di capitali ed interessi sul mutuo contratto dai comuni.

Evidentemente si pone il problema di rivedere il sistema: sarebbe, dal punto di vista procedurale, assai più rapida l'assunzione del mutuo da parte dello Stato ed il finanziamento e totale carico dello Stato delle opere realizzate dai comuni.

Auspico quindi che per i programmi futuri si addivenga ad una modifica del genere.

CURTI IVANO. Vorrei brevemente esprimere il mio parere su questo provvedimento che affronta un problema che si protrae da molto tempo. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge proprio per il fine che esso persegue, quello cioè di dare la

possibilità di integrare le somme già stanziare per la realizzazione delle opere.

Per rispondere a quanto ha osservato l'onorevole Ripamonti, ritengo che non sia affatto indispensabile servirsi del tramite della Cassa per il mezzogiorno per l'esecuzione delle opere. Questo è uno dei soliti problemi non risolti: bastava, infatti, assegnare i finanziamenti direttamente ai comuni e non vi sarebbero state complicazioni. Ciò tanto più che, per quanto concerne le zone del centro-nord, l'integrazione dei contributi ai comuni delle aree depresse aventi bilanci deficitari viene operata direttamente a favore dei comuni stessi.

Sono comunque favorevole all'approvazione del provvedimento per le ragioni già indicate.

POERIO. Vorrei che restasse chiaro che le argomentazioni dell'onorevole Amendola non significano che il nostro gruppo è contrario all'approvazione del disegno di legge. Restano però le incongruenze, sottolineate dall'onorevole Amendola ed l'intervento a questo proposito dell'onorevole Ripamonti non ha dissipato i dubbi: le incongruenze ci sono ed occorre studiare il sistema per eliminarle.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BARONI, *Relatore*. Non ho molto da dire sulle osservazioni fatte, perché sono in buona parte fondate. Tuttavia, occorre riconoscere che esse andrebbero riferite propriamente alla legge n. 634, e non al provvedimento sottoposto al nostro esame. Infatti, proprio la legge n. 634 prevede un intervento straordinario della Cassa per il mezzogiorno in modo differente da quanto stabilito a favore delle aree depresse del centro-nord con la contemporanea legge n. 635, nella quale è previsto che il contributo integrativo venga concesso direttamente dal ministero dei lavori pubblici, nella misura dell'1.497 per cento, non capitalizzato. Si tratta, in altri termini, di un diverso strumento tecnico, sul quale è certo possibile discutere, ma non in questa sede, poiché quello che abbiamo ora di fronte è un provvedimento di carattere puramente finanziario con una efficacia molto limitata nel tempo.

Così stando le cose e pur condividendo nella sostanza, ripeto, le osservazioni fatte, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dopo quanto è stato così chiaramente detto dal Relatore, a nome del Governo ribadisco l'opportunità di una sollecita approvazione del provvedimento.

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

PRÉSIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3 miliardi per interventi da effettuare dalla Cassa per il mezzogiorno in applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Degan ed altri: Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori (2037).

PRÉSIDENTE, Relatore. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Degan, Bottari, Brandi e Baroni: « Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'albo nazionale dei costruttori », di cui io stesso sono relatore.

Onorevoli colleghi, questa proposta di legge si riferisce alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 con la quale venne istituito l'albo nazionale dei costruttori nel quale debbono essere iscritti tutti coloro che eseguano opere per un importo superiore a lire 10 milioni di competenza dello Stato o di enti pubblici. Come è noto, però, in relazione al rilevante numero delle iscrizioni e anche agli abbastanza complessi adempimenti, non tutti i costruttori hanno avuto la possibilità di essere iscritti in detto albo, mentre il termine utile scade il prossimo 17 marzo. Basti dire che a tutt'oggi, su circa ventimila imprese che hanno chiesto di essere iscritte, sono state espletate solo cinquemila pratiche. Ciò significa, in altri termini, che con il prossimo 17 marzo

ben circa 15 mila imprese non avranno più la possibilità di concorrere alle gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche.

Questo provvedimento tende quindi a superare in via pratica l'ostacolo concedendo una ulteriore proroga per l'iscrizione nell'albo. Alcuni onorevoli colleghi, però, pur riconoscendo la fondatezza della proposta, hanno chiesto un esame più approfondito della questione, con l'intento anche di emendare in qualche punto il provvedimento. È stato anzi proposto di deferire l'esame del testo degli articoli ad un Comitato ristretto che prenda conoscenza degli emendamenti che il gruppo comunista si riserva di presentare per giungere, possibilmente, alla formulazione di un testo concordato. Per quello che mi riguarda non ho nessuna difficoltà in questo e mi dichiaro senz'altro a disposizione della Commissione o del Comitato ristretto fin da questa sera stessa.

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione la proposta di costituire un comitato ristretto.

(È approvata).

Comunico che faranno parte del Comitato ristretto, oltreché io stesso, i deputati: Bera- gnoli, Curti Ivano, Degan, Di Nardo, Guariento, Guarra, Lusoli e Taverna.

Il Comitato ristretto si riunirà oggi alle 18.

Votazione segreta.

PRÉSIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali » (2072).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Provvedimenti per l'edilizia popolare » (2073).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

Disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 » (2074).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amendola Pietro, Barbaccia, Baroni, Beragnoli, Biagioni, Bottari, Busetto, Calvetti, Carra, Cianca, Corghi, Curti Ivano,

Degan, De Pasquale, Di Nardo, Di Vittorio Berti Baldina, Fracassi, Lusoli, Nannini, Napolitano Luigi, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Taverna, Terranova Corrado, Todros.

È in congedo:

Buzzetti.

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI